

Direttiva n. 11 (2025)

Raccolta delle firme e attestazione del diritto di voto

A. Basi legali

- 1 Legislazione cantonale
 - articoli 37-46 e 82-90 della Costituzione cantonale ([Cost./TI](#))
 - articoli 93-114 e 120-127 della legge del 19 novembre 2018 sull'esercizio dei diritti politici ([LEDP](#))
 - articoli 39-41 del regolamento del 5 giugno 2019 sull'esercizio dei diritti politici ([REDP](#))
 - articoli 75-79a della legge organica comunale del 10 marzo 1987 ([LOC](#))
- 2 Legislazione federale
 - articoli 138-142 della Costituzione federale ([Cost. fed.](#))
 - articoli 59a-76 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici ([LDP](#))
 - articoli 18-26 dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici ([ODP](#))
 - articoli 281 e 282 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 ([CP](#))
- 3 Documentazione
 - Opuscolo della Cancelleria federale «[Attestazione del diritto di voto](#)», 2ª edizione, giugno 2015

B. Iniziative e referendum su oggetti federali

- 4 In questa direttiva figurano anche alcune informazioni riguardanti le domande di iniziativa e referendum in materia federale. Per informazioni più approfondite si rinvia alle [indicazioni della Cancelleria federale](#).

C. Termini di raccolta e numero di firme

- 5 Presupposto essenziale per la riuscita di una domanda di iniziativa, di referendum o di revoca è la raccolta di un determinato numero di firme in un periodo prestabilito.

6 Oggetti comunali

iniziativa	15 % degli iscritti*, massimo 3'000	100 giorni	art. 76 LOC
referendum	15 % degli iscritti*, massimo 3'000	60 giorni	art. 75 LOC
revoca del municipio	30 % degli iscritti	60 giorni	art. 44a Cost./TI

*Nel caso di iniziative e referendum comunali nella determinazione del numero di firme necessario non si tiene conto degli aventi diritto di voto iscritti nel catalogo elettorale come cittadini all'estero. Tuttavia anche i cittadini all'estero iscritti nel catalogo elettorale hanno il diritto di firmare domande di iniziativa o di referendum.

Raccolta delle firme e attestazione del diritto di voto

7 Oggetti cantonali

iniziativa costituzionale	10'000 firme	100 giorni	art. 83 e 85 Cost./TI
iniziativa legislativa	7'000 firme	100 giorni	art. 37 Cost./TI
referendum	7'000 firme	60 giorni	art. 42 LEDP
revoca del Consiglio di Stato	15'000 firme	60 giorni	art. 44 Cost./TI

8 Oggetti federali

iniziativa costituzionale	100'000 firme	18 mesi	art. 138 e 139 Cost. fed.
referendum	50'000 firme	100 giorni	art. 141 Cost. fed.

9 Il numero di persone iscritte nel catalogo elettorale è variabile nel tempo. Nei casi in cui il numero di firme da raccogliere non è fisso ma dipende direttamente dal numero di iscritti nel catalogo elettorale (oggetti comunali), per stabilire un criterio uniforme e consentire di conoscere da subito quale è la soglia da raggiungere per la riuscita della domanda, il numero di firme necessario è determinato sulla base del numero di iscritti il giorno dell'inizio del periodo di raccolta (art. 75 cpv. 2 e l'art. 76 cpv. 4 [LOC](#)).

10 Il periodo di raccolta delle firme parte dalla data di pubblicazione dell'atto legislativo o della domanda di iniziativa o di revoca all'albo comunale, nel Foglio ufficiale o nel Foglio federale. Nella determinazione del termine il giorno della pubblicazione non è computato (art. 13 cpv. 1 della legge del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa, [LPAmM](#)).

11 Il periodo di raccolta delle firme termina alle ore 18.00 dell'ultimo giorno. Qualora l'ultimo giorno sia un sabato, una domenica o un altro giorno festivo riconosciuto ufficialmente, il termine è protratto fino alle ore 18.00 del giorno feriale successivo (art. 130 cpv. 2 [LEDP](#)).

12 Esempio di calcolo del termine di referendum in materia comunale (sessanta giorni):

Data della pubblicazione all'albo comunale («Giorno 0»)	7 aprile
Giorno 1	8 aprile
[...]	
Giorno 60 (scadenza del termine per il deposito)	(alle ore 18.00) 6 giugno
Se il termine non cade in un giorno feriale	
Giorno 60	sabato 6 giugno
Scadenza il primo giorno feriale successivo	(alle ore 18.00) lunedì 8 giugno

13 Gli orari delle cancellerie comunali non necessariamente prevedono l'apertura fino alle ore 18.00. Gli orari di apertura delle cancellerie comunali sono comunque noti o possono essere facilmente reperiti, per esempio consultando il sito internet del Comune, contattando la cancelleria comunale stessa o consultando gli orari affissi all'ingresso della casa comunale). La cancelleria comunale non è tenuta a modificare gli orari di apertura a dipendenza dei termini di scadenza di domande di iniziativa o di referendum. Solo nel caso del termine per il deposito di documentazione riguardante le elezioni comunali (presentazione delle proposte di candidatura eccetera) la cancelleria comunale deve organizzarsi in modo da poter ricevere tali atti fino alle ore 18.00 dell'ultimo giorno.

Raccolta delle firme e attestazione del diritto di voto

14 I termini di deposito delle domande di iniziativa, di referendum o di revoca non sono sospesi dalle ferie (art. 130 cpv. 1 [LEDP](#); art. 79 [LOC](#)).

D. Liste delle firme

15 Le firme per il deposito delle domande di iniziativa e di referendum sono raccolte mediante liste che devono adempiere alcuni requisiti formali. Questi requisiti perseguono l'obiettivo di consentire al cittadino che appone la propria firma di comprendere cosa stia sottoscrivendo.

16 Su ciascuna lista devono figurare i firmatari di un solo Comune, che va indicato in modo esplicito. Nel caso di oggetti federali va indicato anche il Cantone (art. 60 cpv. 1 lett. a [LDP](#)).

17 Le liste per le domande di *iniziativa su oggetti cantonali e comunali* devono riportare (art. 95 cpv. 1 [LEDP](#); art. 79 [LOC](#)):

- il titolo e il testo dell'iniziativa; se il testo dell'iniziativa è lungo, può essere riportato un riassunto della proposta formulata nell'iniziativa;
- il riferimento alla data di pubblicazione dell'iniziativa nel Foglio ufficiale o all'albo comunale;
- la clausola di ritiro incondizionato dell'iniziativa da parte dei promotori;
- i nomi dei promotori, con l'indicazione del loro rappresentante;
- la punibilità di chi si rende colpevole dei reati di corruzione elettorale (art. 281 [CP](#)) o di frode elettorale (art. 282 [CP](#)).

18 Le liste per le domande di *referendum su oggetti cantonali e comunali* devono riportare (art. 112 [LEDP](#); art. 79 [LOC](#)):

- il titolo dell'atto legislativo oggetto della domanda di referendum;
- il riferimento alla data di pubblicazione dell'iniziativa nel Foglio ufficiale;
- la punibilità di chi si rende colpevole dei reati di corruzione elettorale (art. 281 [CP](#)) o di frode elettorale (art. 282 [CP](#)).

19 Lo spazio per l'apposizione delle firme deve essere sulla stessa faccia del foglio o della cartolina in cui figurano le indicazioni obbligatorie (paragrafi n. 17 e 18) e in particolare, l'oggetto della domanda di iniziativa o di referendum. In questo modo il promotore della domanda previene eventuali critiche di aver tratto in inganno il firmatario e a quest'ultimo appare in modo chiaro a quale oggetto manifesta il sostegno mediante l'apposizione della firma.

20 Le liste per le domande di *referendum e iniziativa su oggetti federali* seguono regole simili (art. 60 cpv. 1 [LDP](#) e art. 68 cpv. 1 [LDP](#)). La Cancelleria federale mette a disposizione dei modelli (art. 18 [ODP](#)).

21 Le liste che non riportano le informazioni indicate sono nulle e pertanto le firme apposte non possono essere attestate (art. 95 cpv. 2 [LEDP](#)).

Raccolta delle firme e attestazione del diritto di voto

- 22 Il nome, il cognome e la firma devono essere apposti a mano dalla persona che sottoscrive l'iniziativa o il referendum (art. 61 cpv. 1 e art. 70 [LDP](#); art. 96 cpv. 1 e art. 113 cpv. 1 [LEDP](#)).
- 23 La persona incapace di scrivere può firmare un'iniziativa o un referendum facendo compilare la lista con i propri dati a una persona di fiducia. Nella casella riservata alla firma la persona di fiducia scrive in stampatello e in modo leggibile il proprio nome e cognome e appone la firma con l'indicazione «per ordine» (art. 61 cpv. 1^{bis} [LDP](#); art. 18a [ODP](#); art. 96 cpv. 2 e art. 113 cpv. 1 [LEDP](#)).

E. Messa a disposizione delle liste per la raccolta delle firme

- 24 I promotori possono depositare nella cancelleria comunale le liste per la raccolta delle firme su oggetti cantonali e comunali da mettere a disposizione degli aventi diritto di voto (art. 97 cpv. 2 [LEDP](#)).
- 25 I promotori possono trasmettere alla Cancelleria dello Stato le liste per la raccolta delle firme su oggetti cantonali affinché siano rese disponibili nel sito ([iniziativa](#) e [referendum](#)). La Cancelleria federale pubblica le liste per la raccolta delle firme su oggetti federali ([iniziativa](#) e [referendum](#)).

F. Uso del suolo pubblico nella raccolta delle firme

- 26 L'articolo 28 capoverso 2 [Cost./TI](#) comprende, tra i diritti politici e, in particolare, nel diritto di voto, il diritto di sottoscrivere le domande di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato e del municipio. Tale diritto non si limita al conferimento della facoltà di lanciare una raccolta di firme ma contempla anche quello di partecipare in modo attivo alla raccolta di firme. Il cittadino può esigere, nel limite del possibile, che l'ente pubblico gli metta a disposizione degli spazi adeguati alle circostanze.
- 27 La raccolta di firme sul suolo pubblico da parte di una singola persona senza l'uso di installazioni è libera e non soggiace ad autorizzazione (art. 97 cpv. 1 [LEDP](#)).
- 28 La posa di una bancarella o di un'altra installazione simile destinata alla raccolta di firme costituisce un uso speciale del suolo pubblico e presuppone il rilascio di un'autorizzazione da parte del Comune (art. 97 cpv. 4 [LEDP](#)).
- 29 La raccolta delle firme (con o senza bancarelle) non deve costituire un pericolo o un ostacolo per gli altri utilizzatori del suolo pubblico (ostruzione di un passaggio, riduzione della visibilità per il traffico eccetera). Inoltre, essa non è ammessa nei locali di voto e negli accessi ai locali di voto (art. 20 cpv. 2 [LEDP](#)).
- 30 Competente a decidere sull'istanza per l'uso del suolo pubblico è il municipio o il servizio cui è stato delegato il compito. L'autorizzazione stabilisce il luogo e il periodo nei quali è autorizzato l'uso del suolo pubblico per la raccolta delle firme.

Raccolta delle firme e attestazione del diritto di voto

- 31 L'istanza per il rilascio di un'autorizzazione deve essere trasmessa all'autorità comunale competente con sufficiente anticipo rispetto al giorno in cui si intende posare la bancarella o un'altra installazione per lasciare all'autorità comunale il tempo di esaminare l'istanza ed emettere la decisione. A dipendenza dell'organizzazione del Comune, può essere considerato ragionevole emettere la decisione entro un periodo di tre-cinque giorni feriali.
- 32 L'autorizzazione alla posa di una bancarella per la raccolta di firme può essere negata soltanto se fondata su una base legale, se sussistono interessi pubblici o privati preminenti (rispetto ai diritti politici) e se il provvedimento rispetta il principio della proporzionalità.
- 33 Interessi che eventualmente si oppongono al rilascio di una tale autorizzazione potrebbero, ad esempio, essere legati alla viabilità (traffico pubblico e privato) o tendenti a evitare immissioni eccessive, assembramenti e altre turbative dell'ordine pubblico e della sicurezza in generale.
- 34 Se vi sono motivi validi per non rilasciare l'autorizzazione così come richiesta nell'istanza, il principio della proporzionalità impone che prima di negare il diritto sia verificata la possibilità di adottare provvedimenti meno severi e, in particolare, di rilasciare l'autorizzazione subordinandola al rispetto di determinate condizioni (per esempio riguardanti gli orari e il luogo).
- 35 La decisione sull'uso del suolo pubblico per la raccolta di firme nell'ambito dell'esercizio dei diritti politici è esentata da qualsiasi emolumento (art. 97 cpv. 4 [LEDP](#)).

G. Raccolta delle firme a pagamento

- 36 Il diritto federale e il diritto cantonale non contemplano divieti o restrizioni particolari per la raccolta delle firme mediante persone o società retribuite dai comitati promotori. Anche per la raccolta retribuita di firme sono applicabili i principi generali sull'uso del suolo pubblico (paragrafi n. 26-34).

H. Ricezione delle liste con le firme

- 37 I promotori di domande di iniziativa e referendum sono tenuti a inviare ai Comuni le liste con le firme da verificare a mano a mano che le raccolgono. Questo invito vale soprattutto nel caso di oggetti federali e cantonali, le cui liste con le firme verificate devono essere depositate nella Cancelleria federale o nella Cancelleria dello Stato entro la scadenza del termine.
- 38 La cancelleria comunale deve indicare (a mano o con un timbro) la data di ricezione di ciascuna lista di firme. Questo consente di verificare anche in un secondo momento se la lista con le firme sia stata recapitata tempestivamente alla cancelleria comunale. La data di deposito della lista è il giorno determinante per attestare la validità di una firma (paragrafo n. 50).

Raccolta delle firme e attestazione del diritto di voto

- 39 Le firme depositate in cancelleria comunale non possono essere ritirate. Se un avente diritto di voto non vuole più far apparire il suo nome tra i firmatari di una domanda di iniziativa o di referendum deve rivolgersi ai responsabili della raccolta delle firme. La cancelleria comunale non può stralciare una firma per motivi diversi da quelli indicati nella legge (paragrafo n. 55), nemmeno nel caso di una richiesta esplicita in tal senso da parte dell'avente diritto di voto. Resta riservato il caso in cui la firma sia stata raccolta con inganno: tale situazione può costituire un reato penale.
- 40 Chi ha sottoscritto una domanda di iniziativa o di referendum avendo apposto spontaneamente la sua firma su una lista per la raccolta delle firme non può pretendere dal comitato promotore dell'iniziativa o del referendum lo stralcio del suo nome. Infatti, un aspetto che va tenuto in considerazione è quello della buona fede, nel senso che il comitato promotore deve poter considerare acquisite le firme raccolte in modo valido; altrimenti, vi è il rischio che, anche quando è stato raccolto il numero prescritto di firme valide, il comitato promotore non sa quante ulteriori firme gli necessitino (a dipendenza del numero di possibili ritiri di firme) prima di depositare l'insieme delle firme raccolte. L'ammettere il ritiro di firme (specialmente nell'imminenza del termine di deposito alla cancelleria comunale) potrebbe portare a una situazione contraria allo spirito dei diritti popolari (EROS RATTI, Il Comune, volume I, 1987, pag. 577-578 paragrafo «Ritiro firme»).

I. Verifica delle firme

- 41 Nel caso di domande di iniziativa o di referendum su oggetti *federali* o *cantionali* i comitati promotori devono rispettare dei termini fissi e non prorogabili per depositare le liste con le firme alla Cancelleria federale o alla Cancelleria dello Stato. Per questa ragione, più si avvicina il momento della scadenza della raccolta delle firme maggiore deve essere la sollecitudine con cui la cancelleria comunale verifica le firme.
- 42 Nel caso di domande di iniziativa o di referendum su oggetti *federali* i comitati promotori devono depositare alla Cancelleria federale le firme entro il termine di deposito. Spetta infatti ai promotori consegnare le firme. Le firme depositate alla Cancelleria federale dopo tale termine non sono considerate anche se sono state recapitate alla cancelleria comunale prima della scadenza e vidimate subito.
- 43 Se la scadenza del termine di deposito si avvicina, si raccomanda ai Comuni di prestare attenzione e di verificare con sollecitudine le firme.
- 44 Nel caso di domande di iniziativa o di referendum su oggetti *comunali* il municipio deve emettere una decisione sulla ricevibilità formale entro un mese (art. 75 cpv. 4 e art. 76 cpv. 5 [LOC](#)). L'esame consiste nel verificare se i requisiti formali siano adempiuti (domanda che può essere oggetto di iniziativa o di referendum; numero delle firme numero valide; eccetera).
- 45 La verifica delle firme è compito del Comune che si organizza liberamente. In materia comunale il Comune può anche verificare le firme dopo la scadenza del termine di referendum, purché sia in grado di accertare il risultato della domanda entro il termine di un mese dalla scadenza. In tale caso il Comune non è tenuto a verificare le firme in via

Raccolta delle firme e attestazione del diritto di voto

anticipata o a comunicare risultati parziali sull'esito delle verifiche, nemmeno su domanda dei promotori della domanda. Se il Comune comincia la verifica delle firme già prima del termine di deposito, esso può comunicare ai promotori i risultati intermedi sul numero di firme attestate.

J. Attestazione delle firme

- 46 La procedura di attestazione delle firme su oggetti federali, cantonali e comunali è la medesima. Anche per determinare la validità o la nullità di una firma su iniziative o referendum riguardanti oggetti federali, cantonali e comunali si applicano gli stessi criteri.
- 47 L'attestazione o l'annullamento di una firma costituisce una decisione formale della cancelleria comunale o del servizio comunale preposto alla verifica delle liste. Sulle liste deve pertanto apparire in modo chiaro quale sia stata la decisione comunale (firma valida o annullata) e quale sia il motivo dell'eventuale annullamento della firma.
- 48 Se la firma è accertata valida occorre indicarlo in modo esplicito. È sufficiente apporre un segno, per esempio «v» o «✓», che indichi che la verifica è stata effettuata e la firma attestata.
- 49 L'annullamento di una firma deve essere motivato (art. 39 cpv. 2 [REDP](#) e art. 19 cpv. 2 [LDP](#)). È sufficiente indicare il motivo dell'annullamento mediante delle abbreviazioni o dei codici (paragrafo n. 55).
- 50 La data determinante per l'accertamento della validità della firma è quella del giorno di deposito della lista delle firme.
- 51 La lista delle firme verificata dalla cancelleria comunale deve riportare il numero di firme valide attestate, la firma autografa del funzionario che ha svolto la verifica, il bollo ufficiale del Comune o del servizio che ha svolto la verifica e il luogo e la data dell'attestazione.
- 52 La cancelleria comunale può rilasciare un'attestazione collettiva raggruppante più liste di firme. L'attestazione deve indicare in modo chiaro a quale Comune si riferisce (l'uso della carta intestata del Comune è sufficiente), l'oggetto dell'iniziativa o del referendum (con la data di pubblicazione dell'iniziativa o dell'atto legislativo) e il numero di firme valide. Anche sull'attestazione collettiva occorre apporre la firma autografa del funzionario e il bollo ufficiale e indicare il luogo e la data dell'attestazione.
- 53 La documentazione concernente l'attestazione delle firme deve essere conservata fino alla crescita in giudicato della decisione sull'esito della domanda di iniziativa o di referendum. Dopo la crescita in giudicato, la documentazione dalla quale possono essere ricavate le opinioni politiche degli aventi diritto di voto (in particolare, le copie del catalogo elettorale o altri elenchi che riportano i nomi delle persone che hanno sottoscritto una domanda di iniziativa o di referendum) deve essere distrutta. Si applica per analogia la regola sulla distruzione delle schede votate (art. 43 cpv. 3 [LEDP](#)). Nel caso dell'attestazione di firme per oggetti federali o cantonali non vi è un avviso da parte della Cancelleria federale o della Cancelleria dello Stato. In questi casi, a meno di una

Raccolta delle firme e attestazione del diritto di voto

comunicazione specifica da parte di tali autorità, la documentazione è distrutta dopo un anno dal termine di deposito dell'iniziativa o del referendum.

K. Motivi di nullità

- 54 Nella verifica delle firme su oggetti federali, cantonale e comunali si applicano i medesimi criteri per determinare la validità o la nullità delle firme (art. 98 cpv. 2 [LEDP](#); art. 19 cpv. 2 [ODP](#)). I motivi di nullità sono indicati nella legge.
- 55 L'annullamento di una firma deve essere motivato. È sufficiente indicare il motivo dell'annullamento di una firma mediante questi codici:
- a. illeggibile;
 - b. non identificabile;
 - c. forma ripetuta;
 - d. di stessa mano;
 - e. nome e/o nomi e/o firma non a mano;
 - f. non figura nel catalogo elettorale – motivare in modo preciso con:
 - f1. senza cittadinanza svizzera,
 - f2. minorenni,
 - f3. non domiciliato nel Comune / partito,
 - f4. deceduto,
 - f5. sottoposto a curatela generale per debolezza mentale,
 - f6. il firmatario non aveva a quel momento il diritto di voto nel suo Comune nonostante il deposito dell'atto di origine (per esempio dimorante settimanale);
 - g. manca la firma autografa;
 - h. data di nascita errata;
 - i. firma già stralciata al momento del deposito della lista presso il Comune.

L. Consultazione delle liste di firme

- 56 Le liste con le firme sottostanno alla garanzia costituzionale del segreto del voto. Esse non possono essere consultate da terze persone estranee alla procedura di verifica e attestazione delle firme (art. 31 [Cost./TI](#); art. 34 [Cost. fed.](#)). Il divieto di consultazione si estende anche ai membri del municipio.
- 57 Le liste depositate per iniziative o referendum comunali non sono restituite ai promotori.
- 58 Anche il diritto federale stabilisce che le liste depositate non sono restituite e non possono essere consultate (art. 64 [LDP](#) e art. 71 cpv. 2 [LDP](#)).

M. Trasmissione delle liste ai comitati promotori o alla Cancelleria dello Stato

- 59 Nel caso di oggetti *comunali* le liste con le firme già depositate nella cancelleria comunale non possono essere restituite ai promotori. Dopo la consegna delle liste all'autorità destinataria competente a decidere sull'esito della domanda di iniziativa o di referendum (nel caso di oggetti comunali, alla cancelleria comunale), esse non possono più essere

Raccolta delle firme e attestazione del diritto di voto

trasmesse a terzi. Questa regola vale anche nei confronti dei promotori. Le liste con le firme sono documenti che sottostanno al segreto del voto e non devono essere trasmesse a terzi quando la consegna non è necessaria per lo svolgimento di compiti previsti dal diritto elettorale.

- 60 Nel caso di oggetti *cantionali* le liste con le firme devono essere trasmesse al comitato promotore o al recapito indicato dal comitato. Le liste possono anche essere trasmesse direttamente alla Cancelleria dello Stato nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine. A meno di istruzioni diverse del comitato promotore, la cancelleria comunale trasmette le liste verificate in prossimità della scadenza del termine direttamente alla Cancelleria dello Stato all'indirizzo seguente:

Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, Piazza Governo 6,
6501 Bellinzona.

- 61 Nel caso di oggetti *federali* le liste con le firme devono essere trasmesse al comitato promotore o al recapito indicato dal comitato. La legge non prevede una trasmissione diretta dal Comune alla Cancelleria federale. Nel caso di spedizione delle firme al comitato per posta, negli ultimi dieci giorni prima della scadenza il Comune è tenuto ad inviare liste verificate per posta A. I termini di scadenza delle domande di [iniziativa](#) e di [referendum](#) su oggetti federali possono essere consultati nel sito della Cancelleria federale.

N. Ritiro della domanda

- 62 Dopo il deposito delle firme alla Cancelleria dello Stato o alla cancelleria comunale la domanda di *referendum* popolare su oggetti *cantionali* o *comunali* non può essere ritirata (art. 113 cpv. 3 [LEDP](#); art. 79 [LOC](#)), nemmeno dai promotori. Il medesimo principio si estende anche alla domanda di referendum cantonale promossa dai Comuni (art. 119 cpv. 1 [LEDP](#) in relazione con l'art. 113 cpv. 3 [LEDP](#)).
- 63 In materia *comunale* la domanda di *iniziativa* può essere ritirata dai promotori o dal loro rappresentante cui è espressamente conferita la facoltà di ritiro (art. 78 [LOC](#)). Il ritiro non deve essere motivato. La dichiarazione di ritiro deve essere depositata nella cancelleria comunale entro le ore 18.00 dell'ottavo giorno dopo la pubblicazione della risoluzione del consiglio comunale all'albo comunale. Se il consiglio comunale aderisce all'iniziativa non è data la possibilità di ritiro (art. 78 cpv. 3 [LOC](#)) e non ha luogo la votazione popolare, riservato il diritto di referendum (art. 79 [LOC](#) in relazione con l'art. 109 [LEDP](#)).
- 64 In materia *cantonale* la domanda di *iniziativa* può essere ritirata dai promotori (art. 103 [LEDP](#)). Il ritiro non deve essere motivato. La dichiarazione di ritiro deve essere depositata nella Cancelleria dello Stato entro le ore 18.00 del decimo giorno dopo la pubblicazione della risoluzione del Gran Consiglio nel Foglio ufficiale (iniziativa legislativa) o entro il giorno della pubblicazione del decreto di convocazione per la votazione cantonale (iniziativa costituzionale (art. 103 [LEDP](#)) nel Foglio ufficiale. Se il Gran Consiglio aderisce all'iniziativa, non è data la possibilità di ritiro e non ha luogo la votazione popolare,

Raccolta delle firme e attestazione del diritto di voto

riservato il diritto di referendum facoltativo (art. 109 [LEDP](#)) o il referendum obbligatorio se si tratta di una modificazione costituzionale.

65 Anche in materia *federale* le domande di *referendum* popolare o dei Cantoni non possono essere ritirate dopo il deposito alla Cancelleria federale (art. 59b [LDP](#)). Le domande di iniziativa possono essere ritirate dal comitato promotore fino al momento in cui è indetta la votazione popolare (art. 73 e 73a [LDP](#)).

O. Finanziamento dei comitati promotori di domande di iniziativa o referendum

66 Per la notifica dei contributi ricevuti dai comitati promotori delle domande di iniziativa o di referendum si rinvia alla [direttiva n. 5 \(2023\)](#) «Finanziamento di partiti, candidati e comitati».

P. Entrata in vigore

67 La presente direttiva entra in vigore il 1° aprile 2025.